

(N. 1979)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1957

Ordinamento dell'Esercito.

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento dell'Esercito trova la sua ultima espressione legislativa nella vecchia legge 9 maggio 1940, n. 368, vecchia non tanto per il numero di anni, quanto per effetto degli eventi che ad essa si sono succeduti e che, se per la loro imponenza ebbero ad investire l'intera vita della Nazione, non potevano, data la loro natura, non incidere in modo particolare nel campo organizzativo delle nostre Forze armate.

Si è parlato semplicemente di « espressione » anzichè, più propriamente, di « regolamentazione » legislativa, in quanto l'azione diretta di quegli eventi, prima, e le immediate esigenze di ricostruzione del nostro massimo organismo militare, poi, hanno fatto sì che la anzidetta legge si presenti da tempo in buona parte superata e non rispondente neppure alla situazione in atto.

Da più parti è stato osservato, specie nella discussione parlamentare dei disegni di legge sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali,

che a questi testi normativi avrebbe dovuto precedere, come necessaria premessa, il riassetto legislativo del settore organizzativo delle Forze armate. Osservazione senza dubbio impeccabile sotto l'aspetto della logica astratta, ma non trovante rispondenza nel campo delle concrete possibilità di realizzazione, dato il continuo evolversi, nell'incerto dopoguerra, di situazioni strettamente incidenti in quel settore. In effetti, l'esperienza degli anni decorsi sta chiaramente a dimostrare che, ove per quella via si fosse proceduto, non ci si sarebbe potuti sottrarre alla sconcertante alternativa o di procrastinare la disciplina legislativa di materie che richiedevano urgente sistemazione, quali appunto lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, o di dar vita, nel campo ordinativo, a schemi di norme che si sarebbero rivelate inattuali prima ancora di ricevere un inizio di applicazione.

Il tempo in tal modo trascorso, lungi però dall'essere perduto, è stato utilmente impiegato nella ricerca e nello studio delle più ap-

proprie soluzioni da dare al problema organizzativo delle nostre Forze armate — in particolare dell'Esercito, per quanto qui interessa — tenuto conto dell'evolversi degli eventi e dei moderni concetti che nel campo si sono venuti affermando.

Cosicchè, una volta messi a punto tali studi e una volta prodottesi le circostanze idonee, si è potuto procedere alla elaborazione dell'atteso complesso di norme sull'ordinamento dell'Esercito.

Il disegno di legge che ne è risultato e che qui viene presentato non consiste in un semplice adattamento della passata disciplina alle future esigenze o in una mera traduzione in articoli di legge della situazione ordinativa in atto, ma vuole offrire una soluzione concreta del vasto e ponderoso problema del riassetto organico e funzionale dell'Esercito.

I cardini sui quali poggia il sistema che il provvedimento tende ad attuare si riassumono nelle seguenti proposizioni:

1) Netta individuazione, là dove si presentavano zone di indeterminazione o di sovrapposizione di competenze, delle funzioni di carattere tecnico-militare e loro attribuzione integrale all'organizzazione relativa, con eliminazione delle interferenze da parte dell'organizzazione amministrativa. Il che comporterà, correlativamente, un opportuno adeguamento di quest'ultima organizzazione, da effettuarsi entro il lasso di tempo occorrente per l'integrale attuazione del nuovo sistema organizzativo dell'Esercito e di cui si dirà in seguito.

2) Precisa determinazione, nello stesso campo tecnico-militare, degli organi costituenti il centro motore del relativo apparato, definizione dei loro compiti e configurazione della loro struttura ordinativa con particolare riguardo agli organi di nuova previsione.

3) Eguale determinazione degli organi attraverso i quali la Forza armata esplica la propria attività periferica e determinazione dei compiti assegnati ai maggiori di tali organi.

4) Attuazione di una disciplina rigida per la parte organizzativa che si presenta for-

nita di relativa stabilità, e di una disciplina necessariamente elastica per la parte soggetta a rapida evoluzione.

Quanto alla prima proposizione, l'attenzione è stata portata in particolare al campo del materiale, ossia dei mezzi tutti occorrenti all'Esercito per l'assolvimento della sua funzione istituzionale.

Al riguardo è da considerare che, relativamente ai mezzi anzidetti, l'azione organica si esplica attraverso una triplice attività: tecnica, di approvvigionamento e logistica.

L'attività tecnica si manifesta attraverso l'individuazione delle esigenze operative che i mezzi devono soddisfare, lo studio delle caratteristiche più idonee che essi devono rivestire per assolvere a queste esigenze, la progettazione e la realizzazione di prototipi, la sperimentazione onde accertarne l'adeguatezza alle esigenze, il collaudo dei mezzi prodotti e messi a disposizione dell'Esercito onde accertarne la rispondenza alle caratteristiche dei prototipi e il perfetto stato di efficienza.

Sono funzioni, tutte queste, che attengono essenzialmente al campo tecnico-militare e come tali non possono non rientrare nella sfera delle attribuzioni della relativa specifica organizzazione. Che se esse determinano lo svolgimento altresì di un'attività amministrativa di gestione del contante posto a disposizione per l'attuazione delle funzioni anzidette, trattasi pur sempre di attività amministrativa intimamente connessa all'esercizio dell'attività tecnica.

Per l'estrinsecazione concreta delle funzioni in parola il disegno di legge prevede la costituzione di un ben definito organismo specializzato: il Servizio tecnico dell'Esercito nel quale, con visione unitaria, vengono assommate — in concorso, ove occorra, con organi più particolarmente qualificati — tutte le attribuzioni in materia sinora variamente frazionate, con previsione di adeguati organi centrali ed esecutivi, a loro volta rientranti nella generale intelaiatura dell'organizzazione tecnico-militare, e affidandosi i relativi servizi ad apposito personale militare che, distinto in più ruoli, costituirà il Corpo tecnico.

L'attività di approvvigionamento si manifesta attraverso la provvista dei mezzi richiesti all'industria civile o prodotti direttamente

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e la loro messa a disposizione dell'Esercito per l'impiego. È questa un'attività di carattere squisitamente amministrativo, che esula dallo specifico settore tecnico-militare e della cui organizzazione perciò non si occupa il presente disegno di legge che è diretto unicamente alla disciplina organizzativa di quel settore.

L'attività logistica, infine, di impiego dei materiali, e cioè di rifornimento alle truppe, si concretizza nell'organizzazione e nel funzionamento dei servizi relativi, in intima connessione con la funzione addestrativa di preparazione delle Forze ed operativa di impiego; per cui essa non può non appartenere, in tutta la sua estensione, alla specifica organizzazione che tali funzioni esplica. Strettamente attinente alla stessa attività logistica è, poi, la cura dell'efficienza fisica del personale, anch'essa quindi di competenza dell'organizzazione suddetta. Vero è che anche in questo campo si assiste allo svolgimento di una certa attività amministrativa connessa con la conservazione, la distribuzione e l'impiego del materiale, o esplicantesi nella gestione del contante necessario alla vita dei corpi e delle altre entità dell'Esercito. Ma, come già osservato a proposito della funzione tecnica, trattasi anche qui di attività amministrativa in rapporto di così intima aderenza con l'attuazione della funzione logistica da non potere andare disgiunta dalla stessa.

Le cennate attività di organizzazione e funzionamento dei servizi logistici, anch'esse finora variamente frazionate, vengono dal provvedimento in esame assegnate all'unico organismo ritenuto idoneo allo scopo, il Servizio generale d'intendenza, articolato in singoli servizi corrispondenti alle varie esigenze funzionali della forza armata, fruente di propri organi centrali, periferici ed esecutivi e dotato di apposito personale militare che, distinto in più ruoli, costituirà il Corpo di intendenza.

Circa la determinazione degli organi costituenti il centro motore del complesso organismo tecnico-militare e ai quali, come tali, compete la qualificazione di organi centrali dell'Esercito, accanto a quelli esistenti e tra cui è per antonomasia lo Stato maggiore — l'organo cioè preordinato allo svolgimento da parte del Capo di Stato maggiore dell'Esercito delle funzioni propulsive inerenti alla sua

carica — il disegno di legge altri ne prevede, in relazione essenzialmente alle attività tecniche e d'intendenza innanzi delineate. Essi sono l'Intendenza generale dell'Esercito e la Direzione superiore del Servizio tecnico, di cui vengono accuratamente definite le relative attribuzioni e viene fornito l'opportuno schema ordinativo.

È poi previsto che il Capo di Stato maggiore dell'Esercito — le cui attribuzioni, unitamente a quelle del vice capo di Stato maggiore, vengono definite secondo più aggiornati ed appropriati concetti — sia coadiuvato da un Comandante designato per la difesa interna del territorio per quanto attiene alla elaborazione dei piani per la difesa del territorio nazionale e al coordinamento delle predisposizioni necessarie per l'attuazione dei piani stessi.

Per quanto riguarda gli organi periferici, se gli studi all'uopo condotti avevano in primo tempo portato a prevedere un'organizzazione essenzialmente fondata sulla distinzione tra gerarchia territoriale e gerarchia operativa, l'ulteriore approfondito esame della materia ha consigliato in definitiva a non allontanarsi dalla situazione ordinativa in atto, beninteso con gli aggiornamenti e gli adeguamenti resi necessari dalle sopravvenute esigenze.

Sono pertanto previsti, quali massimi organi periferici, i comandi di regione militare che, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, oltre a presiedere allo svolgimento delle attività di carattere territoriale interessanti la Forza armata e all'organizzazione della difesa interna, esercitano funzioni di comando su tutti gli altri organi dell'Esercito esistenti nel territorio di loro giurisdizione e su tutte le unità ivi dislocate.

I comandi di regione militare, previsti nel numero di sei, sono inferiormente articolati nei comandi di zona militare e trovano, poi, la loro ultima espressione nei comandi militari provinciali, costituenti gli elementi capillari dell'organizzazione periferica dell'Esercito. Vengono, infine, previsti organi periferici del Servizio di Intendenza.

Quanto, finalmente, alla prospettata distinzione, agli effetti ordinativi, tra parte organizzativa a disciplina rigida e parte organiz-

zativa a disciplina elastica, la distinzione muove da una constatazione di fatto inoppugnabile; che cioè gli eserciti moderni, se al pari dei precedenti sono caratterizzati da una relativa stabilità nell'organizzazione centrale e territoriale, sono invece soggetti ad una evoluzione rapida nell'organizzazione delle Forze, assai più rapida che nel passato. Mentre quindi alla prima ben si adattano previsioni legislative a tipo rigido, la seconda deve necessariamente fruire di una opportuna elasticità, beninteso entro le barriere insuperabili segnate dai limiti di spesa del pubblico denaro e dal potenziale umano di cui le leggi consentono di disporre. Incasellare in cifre tutti gli elementi relativi alle forze significherebbe anchilosare le forze stesse proprio mentre premono la evoluzione della tecnica, le deduzioni degli studi in atto sull'impiego delle nuove armi, le esigenze della evolvente situazione internazionale, e comunque dar vita ad un complesso di norme che si presenterebbero al loro apparire già in buona parte non rispondenti alle esigenze organizzative nel frattempo sopravvenute.

Del resto, a ben vedere, il disagio derivante da un ordinamento rigido in tutti i suoi dettagli si è venuto delineando sin da tempo, subito dopo il primo conflitto mondiale. Mentre infatti il vecchio ordinamento dell'Esercito, racchiuso nel testo unico approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 525, ha potuto, sia pure con lievi ritocchi, reggere per più di venti anni, nel successivo decennio, a partire dalla fine del 1919, ben sei leggi di ordinamento si sono susseguite sotto la spinta di adeguare le norme positive alle insopprimibili esigenze concrete via via manifestatesi, e cioè il regio decreto-legge 21 novembre 1919, n. 2143, il regio decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, il decreto legislativo 7 gennaio 1923, n. 12, la legge 11 marzo 1926, n. 396, il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1723, e infine la legge 9 maggio 1940, n. 368, quest'ultima rimasta in buona parte inoperante a qualche anno appena dalla sua emanazione.

In relazione alle svolte considerazioni, il disegno di legge, se provvede a fissare in modo preciso l'organizzazione centrale e periferica dell'Esercito e l'intelaiatura essenziale delle Forze, rinvia la determinazione del numero

e la costituzione delle grandi unità, ossia delle formazioni a carattere misto e complesso, e delle maggiori unità a carattere omogeneo o simile delle varie Armi e servizi a decreti del Presidente della Repubblica, le ulteriori ripartizioni delle stesse essendo da tempo demandate agli organi preposti al governo della Forza armata. Viene, peraltro, espressamente sancita in materia la cennata ben precisa limitazione costituita dalle previsioni legislative concernenti le disponibilità finanziarie del bilancio delle Difesa e i contingenti di personale contemplati dagli organici e dalla forza bilanciata.

Indicati così i cardini sui quali poggia il sistema ordinativo dell'Esercito che si intende adottare, data ragione degli stessi ed esposto il modo come ad essi viene data attuazione, ben poco resta a dire delle singole norme portate dal provvedimento. Relativamente alle stesse ci si limiterà quindi a porre in risalto gli argomenti che particolarmente lo richiedono.

Dopo una opportuna premessa in ordine ai vari elementi costitutivi dell'Esercito, cui è dedicato il Capo I, nel Capo II viene trattata la materia del personale. Nulla viene innovato per quanto concerne l'ordinamento degli ufficiali, dei sottufficiali e della truppa nei vari gradi gerarchici, che rimangono quelli ormai tradizionali.

Per i ruoli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo, a seguito di approfondito esame, si è preferito non innovare subito, come avrebbe richiesto la previsione delle nuove Armi e Corpi adottata dal disegno di legge in esame, ma di rinviare la determinazione dei nuovi ruoli, l'aggiornamento degli organici e la correlativa effettiva costituzione di detti Corpi a un successivo provvedimento delegato, del quale più innanzi si parlerà, lasciando, con apposita norma transitoria, che alle esigenze delle nuove Armi e Servizi venga nel frattempo provveduto con personale delle preesistenti Armi e Servizi. Ciò allo scopo di sottoporre la materia ad ogni più minuta analisi, sia per ricercare tutti i possibili accorgimenti atti ad evitare sensibili pregiudizi alle esistenti carriere, sia per tenere nel dovuto conto tutte le esigenze cui in materia occorrerà sopperire.

Il Capo III e il Capo IV si occupano dell'organizzazione tecnico-militare dell'Esercito, rispettivamente, al centro e alla periferia, e ne dettano il concreto ordinamento secondo le linee già sommariamente segnate più innanzi allorchè si è data ragione dei criteri cui in proposito si ispira il disegno di legge. Da notare al riguardo che tra gli organi anzidetti non vengono più considerati il Tribunale supremo militare e i Tribunali militari territoriali, trattandosi di organi oramai comuni anche alle altre due Forze armate.

Da notare, altresì che, mentre per tutti gli organi centrali e per i massimi organi periferici, in aderenza al precetto costituzionale, viene rigidamente fissato nella legge il loro numero e le rispettive attribuzioni, la determinazione del numero dei minori organi periferici viene demandata al potere esecutivo, essendo d'altro canto le attribuzioni degli stessi implicite nelle norme che ne prevedono la istituzione. Per tutti gli organi periferici, infine, è rimasto inalterato il precetto che a fissare la rispettiva circoscrizione si provvede con relativi decreti.

L'organizzazione delle forze, cui provvede il Capo V, rappresenta il campo nel quale il concetto più innanzi esposto, circa una maggiore elasticità nella disciplina ordinativa, trova la sua più larga espressione. Stabiliti, infatti, in modo preciso le Armi e i Servizi nei quali l'Esercito è istituzionalmente ripartito, fissati in modo egualmente preciso i vari elementi che concorrono a costituire ognuna di dette entità, indicati i vari tipi di grandi unità e delle unità semplici caratteristiche a ciascuna Arma e Servizio nonchè la essenziale costituzione organica delle stesse, viene previsto che il numero dei vari raggruppamenti complessi e dei maggiori raggruppamenti semplici è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la Difesa, entro i precisi limiti di cui a suo luogo si è detto. Le ragioni di tale previsione sono state innanzi largamente illustrate, e non si ha quindi che a farne rinvio.

Tra le Armi, viene costituita ad entità a sè stante l'Arma delle trasmissioni, separandola così dall'Arma del genio; e ciò sia per alleggerire quest'ultima, già gravata di complesse funzioni, sia per la netta specializza-

zione che oggidi si richiede nel campo delle telecomunicazioni. Si prevede altresì la costituzione organica dell'Arma di cavalleria carrista, che deriva dalla fusione della specialità carrista della fanteria con l'Arma di cavalleria, risultandone così riunite in unico complesso organico, tutte le unità che impiegano mezzi blindo-corazzati. Ad essa non fa riscontro, nell'organizzazione centrale, apposito Ispettorato essendosi preferito prevedere un Ispettorato delle truppe corazzate che estenda la sua attività ai problemi connessi con l'impiego delle truppe corazzate in genere.

Tra gli elementi che concorrono a costituire l'Esercito viene per la prima volta considerata l'« Aviazione leggera dell'Esercito », composta da personale della stessa Forza armata e da apparecchi in dotazione alla medesima. Come denota l'appellativo « leggera », trattasi dell'esplicazione di attività aerea circoscritta a compiti di osservazione locale, di ricognizione a raggio assai ristretto, di osservazione dei tiri di artiglieria e simili, ossia di compiti che nulla hanno a che vedere con quelli istituzionali dell'Arma Aeronautica. In sostanza, con l'istituzione di questo nuovo organismo non si fa altro che dotare l'Esercito di un mezzo strettamente inerente all'azione delle sue unità, senza nulla sottrarre all'altra Forza armata.

Dei nuovi Servizi, ossia il Servizio generale d'Intendenza e il Servizio tecnico, nonchè dei corrispondenti Corpi si è già detto a suo luogo. La istituzione dei predetti Servizi importa la confluenza negli stessi degli attuali specifici Servizi, tecnico di artiglieria, tecnico della motorizzazione, automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario. Peraltro, l'assetto dei relativi ruoli (che potrà anche comportare l'istituzione di qualche nuovo ruolo) viene rimesso al decreto delegato che dovrà aggiornare gli organici degli ufficiali, provvedendosi, nel frattempo, al funzionamento del Servizio generale d'Intendenza e del Servizio tecnico con ufficiali delle Armi e dei preesistenti Servizi. Analogamente viene rimessa all'anzidetto decreto delegato la costituzione dei ruoli delle nuove Armi di cavalleria carrista e delle trasmissioni, alle cui necessità di inquadramento sarà nel frattempo provveduto con ufficiali delle Armi più affini.

Alla disciplina dell'organizzazione addestrativa viene dedicato un apposito capo — il Capo VI — sia per metterne in risalto l'importanza capitale ch'essa riveste ai fini della preparazione e dell'efficienza dell'istituzione militare, sia per le peculiari caratteristiche ch'essa presenta e che portano a considerarla distintamente dagli altri schemi organizzativi della Forza armata. Nella organizzazione suddetta vengono espressamente compresi i centri di addestramento, le scuole di specializzazione e le legioni allievi carabinieri concorrendo anch'essi alla finalità cui assolvono le scuole e le accademie militari. Per il resto nulla è innovato rispetto alla situazione in atto.

Il Capo VII, che disciplina taluni organismi non riassumibili in alcuno dei vari tipi di organizzazione previsti, non abbisogna di particolare illustrazione.

Il Capo VIII contiene le disposizioni transitorie e finali.

In particolare, l'articolo 35 stabilisce in primo luogo, che il nuovo ordinamento sarà attuato gradualmente nel termine massimo di un biennio. La norma risponde ad una esigenza intuitiva ove si ponga mente alla vastità delle innovazioni introdotte e alla necessità di adeguare alle stesse gran parte della legislazione vigente nei più svariati campi di attività della Forza armata. Nè, in considerazione di ciò, il termine fissato può ritenersi sproporzionato.

Lo stesso articolo delega il Governo a provvedere nel cennato termine alla revisione de-

gli organici degli ufficiali. Alle considerazioni in precedenza svolte circa tale revisione è qui da aggiungere che la delega, in armonia con i precetti costituzionali, viene circoscritta entro precisi criteri direttivi, che inquadrano anche le questioni di reclutamento, stato e avanzamento connesse alla revisione degli organici e specialmente alla costituzione di nuovi ruoli e trasformazione di alcuni esistenti. Nessun chiarimento sembra necessario sui criteri direttivi che vengono posti, consistendo essenzialmente gli stessi nell'obbligo di disciplinare le cennate questioni senza discostarsi dai principi e dai sistemi dei vigenti ordinamenti del personale.

Della disposizione dettata dall'articolo 36 si è detto più sopra.

L'ultimo articolo stabilisce che l'efficacia degli organici provvisori dei sottufficiali stabiliti dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971, è prorogata fino all'approvazione di nuovi organici. La norma si rende necessaria per evitare il verificarsi di una lacuna legislativa, essendo l'efficacia dei predetti organici provvisori limitata — per espressa disposizione della legge n. 971 — fino all'approvazione del nuovo ordinamento dell'Esercito.

Circa i nuovi organici dei sottufficiali si fa, peraltro, presente che il relativo schema di disegno di legge si trova già all'esame del Ministero del tesoro.

Sul provvedimento, che non comporta onere finanziario, è stato sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

L'Esercito è costituito dal seguente personale militare:

- ufficiali;
- sottufficiali;
- truppa.

Art. 2.

L'Esercito è ripartito in Armi e Servizi ed è così ordinato:

- organizzazione centrale;
- organizzazione periferica;
- organizzazione delle forze;
- organizzazione addestrativa.

Art. 3.

L'Esercito dispone di mezzi e infrastrutture. I mezzi comprendono le armi, i materiali, i quadrupedi. Le infrastrutture comprendono le fortificazioni, i campi di addestramento, gli edifici, gli stabilimenti, le installazioni, gli impianti per le telecomunicazioni ed ogni altra opera destinata al servizio dell'Esercito.

CAPO II

IL PERSONALE

Art. 4.

Il personale ufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

Ufficiali generali:

- generale d'armata;
- generale di corpo d'armata;
- generale di divisione, tenente generale;
- generale di brigata, maggior generale.

Il grado di generale d'armata è conferito, soltanto in tempo di guerra, secondo le norme dell'articolo 122 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Ufficiali superiori:

- colonnello;
- tenente colonnello;
- maggiore.

Ufficiali inferiori:

- capitano;
- tenente;
- sottotenente. } ufficiali subalterni.

Art. 5.

Il personale sottufficiali è ordinato nei seguenti gradi gerarchici:

- aiutante di battaglia;
- maresciallo maggiore;
- maresciallo capo;
- maresciallo ordinario;
- sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri;
- sergente, vice brigadiere dei carabinieri.

Il grado di aiutante di battaglia è conferito ai sottufficiali di ogni grado e ai militari di truppa, soltanto per azioni compiute in guerra.

Art. 6.

I militari di truppa sono ordinati nei seguenti gradi gerarchici:

- caporal maggiore, appuntato dei carabinieri;
- caporale, carabiniere;
- soldato, allievo carabiniere.

Art. 7.

Fino a quando non saranno emanati i provvedimenti di cui al successivo articolo 35 gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo rimangono quali previsti dalla tabella A annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 8.

Gli incarichi di stato maggiore sono ricoperti da ufficiali superiori ed inferiori compresi negli organici delle varie Armi, in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, e alle condizioni ivi stabilite.

Detti ufficiali costituiscono nel loro complesso il servizio di Stato maggiore dell'Esercito. Il loro numero nei vari gradi è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Capo di Stato maggiore dell'Esercito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa determina, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, la forza media degli ufficiali subalterni e dei sergenti di complemento da tenere alle armi in ciascun esercizio finanziario.

I richiami in servizio vengono effettuati, a domanda o di autorità, in conformità delle disposizioni delle leggi di Stato.

CAPO III

Organizzazione centrale

Art. 10.

Sono organi centrali dell'Esercito:

lo Stato maggiore dell'Esercito;
l'Intendenza generale dell'Esercito;
la Direzione superiore del Servizio tecnico dell'Esercito;

gli Ispettorati delle Armi di fanteria, di artiglieria, del genio, delle trasmissioni e l'Ispettorato delle truppe corazzate.

Art. 11.

Lo Stato maggiore dell'Esercito è l'organo a mezzo del quale il Capo di Stato maggiore dell'Esercito esplica le sue attribuzioni.

Il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, alle dipendenze del Ministro per la difesa e nel quadro delle direttive di competenza del Capo di Stato maggiore della Difesa, presiede alla organizzazione e alla preparazione dell'Esercito e alla formulazione dei piani operativi; so-

vraintende all'attività degli organi centrali previsti dal presente capo, salvo che per la parte amministrativa di competenza dell'Intendenza generale e della Direzione superiore del Servizio tecnico.

Il Capo di Stato maggiore dell'Esercito è coadiuvato da un vice capo di stato maggiore che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che, alle sue dipendenze, dirige l'attività dello Stato maggiore dell'Esercito.

Il Capo di Stato maggiore dell'Esercito è altresì coadiuvato da un comandante designato per la difesa interna del territorio, per quanto attiene alla elaborazione degli studi e alla formulazione dei piani per la difesa del territorio nazionale nonchè al coordinamento delle predisposizioni necessarie per l'attuazione dei piani stessi.

Art. 12.

L'Intendenza generale dell'Esercito:

provvede all'organizzazione, al funzionamento e al coordinamento dei servizi logistici; concorre con la Direzione superiore del Servizio tecnico allo studio dei requisiti dei mezzi logistici e all'esame dei relativi prototipi, ai fini dell'impiego;

concorre con lo Stato maggiore dell'Esercito allo studio e alla elaborazione delle tabelle organiche degli organi e delle unità logistiche, nonchè delle dotazioni e dell'equipaggiamento specifico di tali unità.

All'Intendenza generale dell'Esercito è preposto l'Intendente generale dell'Esercito.

L'Intendenza generale dell'Esercito è ordinata in direzioni, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri. Essa comprende altresì un ufficio dell'Intendente generale.

Art. 13.

La Direzione superiore del Servizio tecnico dell'Esercito:

presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito, nonchè alla rea-

lizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi;

provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'oneri e alla elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito;

sovrintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per collaudo dei materiali da approvvigionare.

Alla Direzione superiore del Servizio tecnico è preposto il Direttore superiore del Servizio tecnico dell'Esercito.

La Direzione superiore del Servizio tecnico è ordinata in reparti, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 14.

Gli Ispettorati d'Arma provvedono, ciascuno nell'ambito della rispettiva Arma e sulla base delle direttive impartite dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito, allo studio e all'elaborazione della regolamentazione e delle istruzioni relative all'addestramento ed all'impiego. Consorrono con lo Stato maggiore dell'Esercito allo studio ed all'elaborazione delle tabelle organiche delle unità dell'Arma, nonché delle dotazioni e dell'equipaggiamento specifici di tali unità.

Concorrono, altresì, con la Direzione superiore del Servizio tecnico allo studio dei requisiti delle armi e dei materiali ed all'esame dei relativi prototipi, ai fini dell'impiego.

A ciascun Ispettorato è preposto un Ispettore di Arma. Egli esercita funzioni ispettive nei riguardi delle unità, reparti e specialità dell'Arma, per quanto attiene all'attività addestrativa specifica dell'Arma stessa e sue specialità.

Analoghe attribuzioni competono all'Ispettorato e all'Ispettore delle truppe corazzate relativamente a tali truppe.

L'Ispettorato dell'Arma delle trasmissioni concorre, inoltre, con gli organi delle altre

Forze armate, agli studi per la pianificazione delle telecomunicazioni tra Esercito, Marina e Aeronautica.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art. 15.

Sono organi periferici dell'Esercito:

- i comandi di regione militare;
- il comando militare della Sardegna;
- i comandi di zona militare;
- i comandi militari provinciali;
- le intendenze regionali;
- i distretti militari.

Art. 16.

I comandi di regione militare esercitano funzioni di comando su tutti gli organi e le unità dell'Esercito dislocati nella rispettiva circoscrizione e non direttamente dipendenti dall'organizzazione centrale.

Essi presiedono, nell'ambito della propria circoscrizione, allo svolgimento delle attività di carattere territoriale interessanti l'Esercito e all'organizzazione della difesa interna del territorio.

I comandi di regione militare sono sei; la loro circoscrizione è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 17.

Il comando militare della Sardegna ha, nell'ambito del territorio dell'Isola, le attribuzioni di cui ai primi due commi del precedente articolo 16. Esso dipende dal comando di regione militare nella cui circoscrizione l'isola è compresa.

Art. 18.

I comandi di regione militare hanno alle loro dipendenze i comandi di zona militare.

I comandi di zona militare hanno alle loro dipendenze i comandi militari provinciali, i di-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stretti militari e i depositi autonomi esistenti nella loro circoscrizione.

Il numero e la circoscrizione dei comandi di zona militare, dei comandi militari provinciali, dei distretti militari e dei depositi autonomi è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, il concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 19.

Le Intendenze regionali provvedono, nell'ambito della propria circoscrizione, all'organizzazione e al funzionamento dei servizi logistici.

Le Intendenze regionali, per la parte tecnico-organizzativa e per la parte amministrativa, dipendono dall'Intendenza generale dell'Esercito.

Il numero e la circoscrizione delle Intendenze regionali sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Allo stesso modo possono essere costituite, nell'ambito di ciascuna Intendenza regionale, singole delegazioni di Intendenza.

Art. 20.

Fanno parte dell'organizzazione periferica:

gli stabilimenti d'Intendenza e del Servizio tecnico;

gli stabilimenti militari di pena ed i reparti di correzione, che, oltre ad un comando, comprendono:

un reclusorio militare;

un carcere giudiziario;

carceri giudiziarie sussidiarie, nel numero determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

compagnie di correzione.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DELLE FORZE

Art. 21.

Le forze dell'Esercito sono costituite da unità delle varie Armi e Servizi e dell'Aviazione leggera dell'Esercito.

Le Armi ed i Servizi dell'Esercito sono:

Arma dei carabinieri;

Arma di fanteria;

Arma di cavalleria carrista;

Arma di artiglieria;

Arma del genio;

Arma delle trasmissioni;

Servizio generale d'Intendenza;

Servizio tecnico.

Le Armi, con le specialità indicate nei successivi articoli, ed i Servizi possono comprendere unità ed elementi paracadutisti.

L'Aviazione leggera dell'Esercito è composta di personale appartenente alle varie Armi e Servizi.

Il Servizio generale d'Intendenza è articolato in servizi corrispondenti alle varie branche di attività.

Il personale militare dei servizi di Intendenza e il personale militare del Servizio tecnico costituiscono, rispettivamente, il Corpo di Intendenza ed il Corpo tecnico.

Art. 22.

Le forze dell'Esercito — esclusa l'Arma dei carabinieri — sono inquadrate in:

Grandi unità: corpi d'armata, divisioni, brigate;

Reggimenti o raggruppamenti, battaglioni o gruppi, compagnie o squadroni o batterie delle varie Armi e minori unità dei servizi.

In tempo di guerra o in caso di mobilitazione possono essere costituite grandi unità superiori: armate e gruppi di armate.

In tempo di pace possono essere costituiti Comandi designati d'Armata, con compiti di studio e di elaborazione di progetti operativi.

Le divisioni e le brigate sono costituite da un comando e da un numero vario di unità delle diverse Armi e Servizi. I corpi d'armata sono costituiti da un comando a da un numero vario di divisioni o brigate e di unità delle diverse Armi e Servizi non inquadrate in dette grandi unità.

Il numero dei Comandi designati d'armata, delle grandi unità, dei reggimenti e raggruppamenti delle varie Armi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, entro i li-

miti delle disponibilità finanziarie del bilancio della Difesa e dei contingenti di personale previsti dagli organici degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito nonchè dalla forza bilanciata.

Art. 23.

L'Arma dei carabinieri è così ordinata:

- comando generale dell'Arma;
- divisioni carabinieri;
- brigade carabinieri;
- scuola ufficiali carabinieri, scuola sottufficiali carabinieri e legioni allievi carabinieri, comprese nell'organizzazione addestrativa di cui all'articolo 32;
- legioni territoriali carabinieri;
- gruppo squadroni carabinieri;
- battaglioni mobili carabinieri e nuclei autocarrati;
- squadrone carabinieri guardie del Presidente della Repubblica;
- reparti carabinieri per l'Esercito;
- reparto carabinieri per la Marina;
- reparto carabinieri per l'Aeronautica;
- banda dell'Arma dei carabinieri.

Ciascuna divisione carabinieri è costituita da un comando e da un numero vario di brigate. Ciascuna brigata carabinieri è costituita da un comando e da un numero vario di legioni. Ciascuna legione territoriale è costituita da un comando e da un numero vario di gruppi e di unità minori.

Il numero delle divisioni carabinieri, delle brigate carabinieri e delle legioni allievi carabinieri è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, in conformità delle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 22.

Il numero delle legioni territoriali carabinieri, dei battaglioni mobili e dei nuclei autocarrati è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, in conformità delle prescrizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 22.

Art. 24.

L'Arma di fanteria è così ordinata:

- scuole d'Arma, comprese nell'organizzazione addestrativa di cui all'articolo 32;
- reggimenti e raggruppamenti di fanteria e delle sue specialità;
- reparti autonomi di fanteria e delle sue specialità.

Essa comprende i granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini.

I bersaglieri e gli alpini costituiscono specialità dell'Arma di fanteria.

Ciascun reggimento o raggruppamento è costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori.

Art. 25.

L'Arma di cavalleria carrista è così ordinata:

- scuole d'Arma e centri addestramento d'Arma, compresi nell'organizzazione addestrativa di cui all'articolo 32;

reggimenti di cavalleria carrista;

battaglioni e squadroni di cavalleria carrista, autonomi o inquadrati nelle grandi unità.

Ciascun reggimento è costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori.

Art. 26.

L'Arma di artiglieria è così ordinata:

- scuole d'Arma, comprese nell'organizzazione addestrativa di cui all'articolo 32;

reggimenti e raggruppamenti di artiglieria delle varie specialità;

gruppi di artiglieria delle varie specialità, autonomi o inquadrati nelle grandi unità;

reparti specialisti di artiglieria;

raggruppamenti e gruppi autonomi di artiglieria contraerei per la difesa antiaerea territoriale (D.A.T.).

Sono specialità dell'artiglieria: l'artiglieria da campagna, l'artiglieria da montagna, l'artiglieria corazzata, l'artiglieria pesante campale, l'artiglieria pesante, l'artiglieria contraerei, l'artiglieria controcarri.

Ciascun reggimento o raggruppamento è costituito da un comando e da un numero vario di gruppi e di unità minori.

Art. 27.

L'Arma del genio è così ordinata:

scuole d'Arma, comprese nell'organizzazione addestrativa di cui all'articolo 32;

reggimenti e raggruppamenti del genio delle varie specialità;

battaglioni e compagnie del genio delle varie specialità, autonomi o inquadrati nelle grandi unità.

Sono specialità del genio: i pionieri, i pionieri d'arresto, i minatori, i pontieri, i ferrovieri, gli idrici, i mascheratori, i meccanici elettrici, i teleferisti, i fotoelettricisti, gli antincendi.

Ciascun reggimento o raggruppamento è costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni e compagnie di una sola o di più specialità.

Art. 28.

L'Arma delle trasmissioni è così ordinata:

scuole d'Arma, comprese nell'organizzazione addestrativa di cui all'articolo 32;

reggimenti e raggruppamenti delle trasmissioni;

battaglioni e compagnie delle trasmissioni, autonomi o inquadrati nelle grandi unità.

Ciascun reggimento o raggruppamento è costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori.

Art. 29.

L'Aviazione leggera dell'Esercito è così ordinata:

scuole e centri di addestramento, compresi nell'organizzazione addestrativa di cui all'articolo 32;

reparti aerei leggeri;

reparti elicotteri.

Gli ufficiali dell'Esercito piloti-osservatori di aereo leggero e piloti di elicottero ed i sottufficiali dell'Esercito piloti di elicottero e mec-

canici dell'Aviazione leggera dell'Esercito appartengono ai ruoli delle varie Armi e Servizi dell'Esercito e sono compresi negli organici dei rispettivi ruoli.

Art. 30.

Il Servizio generale di Intendenza è così ordinato:

Intendenza generale dell'Esercito, compresa nell'organizzazione centrale di cui all'articolo 10;

Intendenze regionali, comprese nell'organizzazione periferica di cui all'articolo 15;

scuole dei servizi di Intendenza, comprese nella organizzazione addestrativa di cui all'articolo 32;

unità dei servizi di Intendenza;

stabilimenti di Intendenza, il cui numero è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 31.

Il Servizio tecnico è così ordinato:

Direzione superiore del Servizio tecnico dell'Esercito, compresa nell'organizzazione centrale di cui all'articolo 10;

Istituto geografico militare;

scuole del Servizio tecnico, comprese nell'organizzazione addestrativa di cui all'articolo 32;

centri studi, laboratori sperimentali, stabilimenti, officine, il cui numero è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE ADDESTRATIVA

Art. 32.

L'organizzazione addestrativa è costituita dai seguenti istituti militari:

scuola di guerra;

scuola di applicazione di fanteria e cavalleria carrista, scuola di applicazione di arti-

gliera, scuola di applicazione del genio e delle trasmissioni, scuola di applicazione della motorizzazione;

accademia militare;
 scuola militare della « Nunziatella »;
 scuola ufficiali carabinieri;
 scuole d'Arma, delle specialità e dei Servizi;
 scuole allievi ufficiali di complemento;
 scuola sottufficiali carabinieri;
 scuole allievi sottufficiali.

Fanno altresì parte dell'organizzazione addestrativa le legioni allievi carabinieri, i centri di addestramento e le scuole di specializzazione.

Il numero delle scuole d'Arma, delle specialità e dei Servizi, delle scuole allievi ufficiali di complemento e delle scuole allievi sottufficiali è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

All'insegnamento delle materie non militari si provvede con professori e assistenti civili di ruolo del Ministero della difesa e del Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme in vigore, nonchè, ove occorra, con ufficiali e con personale civile estraneo all'Amministrazione dello Stato, incaricato dell'insegnamento mediante apposite convenzioni annuali e retribuito ai sensi dell'articolo 1, lettera d), della legge 20 giugno 1956, n. 612.

CAPO VII

ORGANI VARI

Art. 33.

L'Ufficio amministrazione personali militari vari provvede all'amministrazione del personale in servizio presso organismi dell'Esercito che non hanno amministrazione propria.

Art. 34.

Il reparto autonomo ministeriale dell'Esercito ha in forza sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio nella capitale presso organismi che non hanno un proprio centro amministrativo militare.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

L'ordinamento previsto dalla presente legge sarà attuato gradualmente entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Nello stesso termine il Governo della Repubblica è delegato a procedere, con uno o più decreti del Presidente per la Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, alla revisione degli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, per adeguarli al nuovo ordinamento, anche formando, ove occorra, nuovi ruoli o trasformando quelli esistenti, adattando le tabelle allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, alle nuove situazioni organiche che risulteranno per i ruoli contemplati dalle tabelle stesse e stabilendo, per i ruoli nuovi o trasformati, i limiti di età e le norme di reclutamento e avanzamento degli ufficiali, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) i limiti di età degli ufficiali dei nuovi ruoli delle Armi e dei Servizi dovranno essere uguali a quelli dei pari grado delle Armi e dei Servizi esistenti;

b) il reclutamento dovrà essere disciplinato in armonia con le disposizioni contenute nel testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni. Nella prima formazione dei nuovi ruoli, potranno esservi trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, ufficiali in servizio permanente dei ruoli esistenti;

c) l'avanzamento dovrà essere disciplinato in armonia con le disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137.

I provvedimenti di cui al comma precedente non dovranno comportare nuovi o maggiori oneri rispetto alla spesa di diritto relativa agli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo.

Art. 36.

Fino a quando non sarà attuata la revisione degli organici prevista dall'articolo precedente:

l'inquadramento dell'Arma di cavalleria carrista sarà assicurato con ufficiali dell'Arma di fanteria e dell'Arma di cavalleria;

l'inquadramento dell'Arma delle trasmissioni sarà assicurato con ufficiali dell'Arma del genio;

al funzionamento dei servizi di Intendenza e del Servizio tecnico sarà provveduto con ufficiali delle varie Armi e del Servizio tec-

nico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del servizio automobilistico, del Servizio sanitario, del Servizio di commissariato, del Servizio di amministrazione e del Servizio veterinario.

Art. 37.

L'efficacia degli organici provvisori dei sottufficiali stabiliti dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1951, n. 971, è prorogata fino all'approvazione di nuovi organici dei sottufficiali dell'Esercito.